

**REGIONE TOSCANA**



**Giunta Regionale**

**LINEE DI INDIRIZZO  
SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008**

**1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPOSO NELLE 24 ORE, DI CUI ALL'ART. 7 DEI CCNL DEL 17.10.2008 (art. 5, comma 1, lett. k CCNL area dirigenza medica e veterinaria e art. 5, comma 1, lett. l CCNL area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)**

L'art. 7 dei CCNL del 17.10.2008 detta disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero, prevedendo (al comma 1) che, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le Aziende definiscano, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dei CCNL del 3.11.2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

Lo stesso art. 7 stabilisce inoltre (al comma 2) che, in tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione deve prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

Il successivo comma 3 del medesimo art. 7 precisa che le misure previste dai commi precedenti devono garantire ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.

I CCNL del 17.10.2008 sono intervenuti sulla materia in questione a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge 112/2008, convertito con legge 133/2008, il quale, all'art. 41, comma 13 stabilisce che, al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (durata massima dell'orario di lavoro) e 7 (riposo giornaliero) del D. lgs. 66/2003. Lo stesso art. 41, comma 13 del citato D. L. 112/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

Tenuto conto dell'attuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le seguenti indicazioni:

- come regola generale, è da ritenersi adeguato, dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo continuativo di 24 ore;
- solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi;
- non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio;
  
- fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o turnazione notturna, è da ritenersi altresì adeguato, come regola generale, un riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;
- la turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo e adeguatamente motivata in relazione all'esigenza di garantire la continuità assistenziale;
- non è consentita la turnazione pomeriggio-notte;
  
- si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilità, debba essere garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con l'impegno lavorativo sostenuto;
- a tal fine, è necessario che, nella programmazione dei turni di ciascuna struttura, venga valutata l'opportunità di prevedere l'esenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilità notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura medesima.

Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza almeno semestrale, in merito all'andamento di tale monitoraggio.

## **2. FONDI CONTRATTUALI**

Si ritiene opportuno richiamare, ancora una volta, l'attenzione delle Aziende sul rilievo che assume una corretta determinazione dei fondi contrattuali, sia in relazione all'esigenza di definire il tetto di spesa, in ciascuna Azienda, per le voci retribuite con i fondi stessi, sia con riferimento all'esigenza di dare certezza ai dirigenti sull'entità delle risorse disponibili.

Al riguardo si raccomanda alle Aziende di fornire alle organizzazioni sindacali, all'inizio di ciascun anno, la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali, dalla quale risultino, in modo esaustivo, chiaro e trasparente, le modalità di determinazione dei fondi medesimi.

Restano ferme le indicazioni in materia di fondi contrattuali contenute nelle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale con delibera n. 501 del 10.7.2006, in attuazione dell'art. 9 dei CCNL della dirigenza del SSN del 3.11.2005.

### **2.1 - Finanziamento del compenso per i turni di guardia notturni**

I CCNL del 17.10.2008 stabiliscono (all'art. 25 per l'area della dirigenza medica e veterinaria e all'art. 26 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa) che il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, previsto dai CCNL del 5.7.2006, è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità, precisando che il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

Occorre ricordare che, tra gli incrementi previsti dai CCNL del 5.7.2006 con decorrenza 31.12.2005, sono compresi quelli destinati al finanziamento del compenso per i turni di guardia notturni, fissato dagli stessi contratti in 50 euro per ogni turno.

A seguito dell'entrata in vigore dei CCNL del 5.7.2006, erano stati richiesti alle Aziende i dati relativi ai turni di guardia notturni, al fine di verificare (come previsto dai contratti medesimi) se le risorse destinate al finanziamento del compenso di 50 euro per turno erano sufficienti, in tutte le Aziende, per la corresponsione del compenso medesimo e se risultava necessario effettuare una compensazione a livello regionale.

Rispetto ai dati a suo tempo pervenuti (che si riferivano ai turni di guardia del primo semestre 2006) è emersa la necessità di un approfondimento, evidenziata anche dalle organizzazioni sindacali, con le quali si è convenuto sull'opportunità di acquisire ulteriori dati, sia in relazione al numero di guardie effettivamente svolte negli anni 2006 e 2007, sia in relazione al numero di guardie retribuite come lavoro straordinario.

Dagli ulteriori dati forniti dalle Aziende (riportati nelle tabelle allegate alle presenti linee di indirizzo) relativi agli anni 2006 e 2007, emerge quanto segue:

Tabella 1 - dirigenza medica

- a livello regionale, l'incremento del fondo stabilito dall'art. 11, commi 2 e 3 del CCNL del 5.7.2006 non è sufficiente (né per il 2006, né per il 2007) a coprire la spesa per la corresponsione del compenso previsto per i turni di guardia notturni;
- per quanto riguarda le singole Aziende, l'incremento del fondo è sufficiente a coprire la spesa in sette Aziende nell'anno 2006 e solo in due Aziende nell'anno 2007.

Tabella 2 - dirigenza sanitaria

- a livello regionale, l'incremento del fondo stabilito dall'art. 10, commi 2 e 3 del CCNL del 5.7.2006 è sufficiente (sia per il 2006, che per il 2007) a coprire la spesa per la corresponsione del compenso previsto per i turni di guardia notturni;
- per quanto riguarda le singole Aziende, l'incremento del fondo è sufficiente (sia per il 2006, che per il 2007) a coprire la spesa in tutte le Aziende tranne una.

Con riferimento alla dirigenza medica, si rileva che non sussistono le condizioni per effettuare una compensazione a livello regionale, per cui, in ciascuna Azienda, le risorse destinate dal CCNL del 5.7.2006 al finanziamento del compenso per i turni di guardia notturni si consolidano, nel fondo per il trattamento accessorio, nella misura prevista dal CCNL stesso.

La spesa per la corresponsione del suddetto compenso viene gestita da ciascuna Azienda nell'ambito delle risorse complessive del fondo, effettuando le opportune compensazioni tra le risorse eventualmente in eccedenza per il 2006 e quelle in difetto per il 2007, nonché utilizzando le somme che dovessero residuare dall'attuazione di altri istituti contrattuali i cui oneri gravano sul fondo stesso.

Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria, non risulta necessario effettuare una compensazione a livello regionale, per cui, anche in questo caso, le risorse destinate dal CCNL del 5.7.2006 al finanziamento del compenso per i turni di guardia notturni si consolidano, nel fondo per il trattamento accessorio di ciascuna Azienda, nella misura prevista dal CCNL stesso.

L'unica Azienda in cui il finanziamento contrattualmente stabilito risulta insufficiente (per un importo, comunque, marginale) provvede alle opportune compensazioni nell'ambito delle risorse complessive del fondo per il trattamento accessorio.

Per gli anni successivi al 2007, si raccomanda alle Aziende di tenere sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza medica, la spesa relativa al compenso per i turni di guardia notturni,

fermo restando quanto previsto dagli stessi CCNL del 5.7.2006 (art. 8, comma 1 per la dirigenza medica e art. 7, comma 1 per la dirigenza sanitaria) con riferimento alla razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale.

**Tabella 1**

**Turni di guardia notturni  
(dirigenza medica)**

<b>Aziende</b>	<b>A</b> <b>Incremento fondo trattamento accessorio previsto dall'art. 11, commi 2 e 3 CCNL 5.7.2006 (decorrenza 31.12.2005)</b>	<b>B</b> <b>Spesa di competenza ANNO 2006 per corresponsione compenso previsto dall'art. 8, comma 2 del CCNL 5.7.2006</b>	<b>C</b> <b>Differenza ANNO 2006 (A - B)</b>	<b>D</b> <b>Spesa di competenza ANNO 2007 per corresponsione compenso previsto dall'art. 8, comma 2 del CCNL 5.7.2006</b>	<b>E</b> <b>Differenza ANNO 2007 (A - D)</b>
<b>AUSL 1 Carrara</b>	292.091	345.750	-53.659	340.550	-48.459
<b>AUSL 2 Lucca</b>	287.459	392.400	-104.941	392.400	-104.941
<b>AUSL 3 Pistoia</b>	333.480	319.350	14.130	343.500	-10.020
<b>AUSL 4 Prato</b>	249.619	235.600	14.019	272.350	-22.731
<b>AUSL 5 Pisa</b>	216.051	222.400	-6.349	237.400	-21.349
<b>AUSL 6 Livorno</b>	479.408	466.600	12.808	480.500	-1.092
<b>AUSL 7 Siena</b>	254.203	240.450	13.753	293.700	-39.497
<b>AUSL 8 Arezzo</b>	442.262	410.800	31.462	410.800	31.462
<b>AUSL 9 Grosseto</b>	308.031	262.400	45.631	317.500	-9.469
<b>AUSL 10 Firenze</b>	691.337	698.400	-7.063	763.950	-72.613
<b>AUSL 11 Empoli</b>	273.206	288.200	-14.994	292.250	-19.044
<b>AUSL 12 Viareggio</b>	199.345	251.700	-52.355	267.500	-68.155
<b>AOU Pisana</b>	505.353	566.950	-61.597	579.600	-74.247
<b>AOU Senese</b>	237.317	241.200	-3.883	275.800	-38.483
<b>AOU Careggi</b>	559.942	765.700	-205.758	731.300	-171.358
<b>AOU Meyer</b>	89.533	76.100	13.433	81.350	8.183
<b>Totale regionale</b>	<b>5.418.636</b>	<b>5.784.000</b>	<b>-365.364</b>	<b>6.080.450</b>	<b>-661.814</b>

Importi al netto di oneri e IRAP a carico delle Aziende

**Turni di guardia notturni  
(dirigenza sanitaria)**

Aziende	A	B	C	D	E
	Incremento fondo trattamento accessorio previsto dall'art. 10, commi 2 e 3 CCNL 5.7.2006 (decorrenza 31.12.2005)	Spesa di competenza ANNO 2006 per corresponsione compenso previsto dall'art. 7, comma 2 del CCNL 5.7.2006	Differenza ANNO 2006 (A - B)	Spesa di competenza ANNO 2007 per corresponsione compenso previsto dall'art. 7, comma 2 del CCNL 5.7.2006	Differenza ANNO 2007 (A - D)
AUSL 1 Carrara	9.268	0	9.268	0	9.268
AUSL 2 Lucca	11.822	9.100	2.722	9.100	2.722
AUSL 3 Pistoia	10.087	0	10.087	0	10.087
AUSL 4 Prato	6.805	0	6.805	0	6.805
AUSL 5 Pisa	10.867	10.250	617	4.650	6.217
AUSL 6 Livorno	17.509	20.000	-2.491	18.600	-1.091
AUSL 7 Siena	8.651	3.700	4.951	3.750	4.901
AUSL 8 Arezzo	14.305	0	14.305	0	14.305
AUSL 9 Grosseto	9.164	0	9.164	0	9.164
AUSL 10 Firenze	25.471	0	25.471	0	25.471
AUSL 11 Empoli	9.164	0	9.164	0	9.164
AUSL 12 Viareggio	6.701	0	6.701	0	6.701
AOU Pisana	10.587	0	10.587	0	10.587
AOU Senese	8.118	0	8.118	0	8.118
AOU Careggi	13.915	11.450	2.465	11.250	2.665
AOU Meyer	1.579	0	1.579	0	1.579
<b>Totale regionale</b>	<b>174.013</b>	<b>54.500</b>	<b>119.513</b>	<b>47.350</b>	<b>126.663</b>

Importi al netto di oneri e IRAP a carico delle Aziende